

IVA PER CASSA

L'art. 7, D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito con modificazioni con la L. 28/01/2009, n. 2 (decreto "anti-crisi"), ha esteso la disciplina delle operazioni soggette ad iva ad esigibilità differita a tutte le cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Il comma 2 dello stesso articolo, prescrive l'emanazione di un decreto ministeriale che determini l'ammontare del volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti la disposizione è applicabile, nonché le ulteriori disposizioni attuative relative alla disciplina. Tale provvedimento, recentemente emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 27/04/2009.

IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA – OPERAZIONI AMMESSE

L'esigibilità differita dell'imposta, già prevista dall'art. 6, comma 5, secondo periodo D.P.R. 26/10/1972, n. 633 per alcune tipologie di operazioni (ad esempio: operazioni poste in essere nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici, cessione di alcuni prodotti farmaceutici effettuate dai farmacisti) è stata generalizzata con un'applicazione a "regime" alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi imponibili effettuate nei confronti di soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professionisti.

SOGLIA PER L'APPLICAZIONE DEL REGIME

L'art. 1, comma 1 del Decreto prevede, ai fini dell'adesione al regime, che il cedente o prestatore abbia realizzato nell'anno solare precedente o, in alternativa, preveda di realizzare, in caso di inizio di attività, un volume d'affari non superiore a € 200.000. Il comma 4 del medesimo articolo prevede altresì il venir meno della possibilità di usufruire dell'opzione a partire dalle operazioni effettuate successivamente al momento in cui è superato tale limite. Per tali operazioni l'imposta si applicherà, dunque, secondo i criteri generali dell'esigibilità immediata.

CARATTERISTICHE DEL REGIME

L'esigibilità differita comporta che:

- le fatture vengono emesse ed annotate nei termini ordinari;
- l'imposta si contabilizza solo al momento dell'incasso del corrispettivo;
- la detrazione, per il cessionario o committente, possa essere esercitata solo quando il venditore/prestatore ha incassato il corrispettivo.

Il differimento dell'esigibilità non è peraltro illimitato: in ogni caso, infatti, decorso un anno dal momento dell'effettuazione dell'operazione, ove il pagamento non sia ancora intervenuto, il cedente o prestatore dovrà far confluire l'iva nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre che comprende il giorno in cui l'anno è decorso. Allo stesso modo l'imposta risulterà detraibile per il cessionario/committente a partire da tale liquidazione. Si ricorda che il differimento dell'esigibilità del tributo è facoltativa e non obbligatorio per i soggetti che potranno applicare il nuovo regime. In concreto, quindi, tali soggetti potranno scegliere, anche per ciascuna operazione effettuata o per un gruppo di operazioni (ad esempio, quelle nei confronti di un determinato cessionario o committente), se adottare o meno il differimento.

DECORRENZA

L'art. 5 del Decreto fissa la decorrenza del regime a partire dalle operazioni effettuate dal 28/04/2009.

ESCLUSIONI

Oltre alla ricordata soglia relativa al volume d'affari, il sistema di liquidazione dell'iva per cassa è soggetto ad ulteriori limiti applicativi. L'art. 1, comma 2 del Decreto esclude, infatti, espressamente:

- i soggetti iva che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta;
- le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'iva applicando il sistema del reverse charge;

L'art. 4 del Decreto esclude inoltre le operazioni di cui all'art. 6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. 633/1972, in quanto già soggette al regime di esigibilità differita.

INCASSO PARZIALE DEL CORRISPETTIVO

In ipotesi di pagamento parziale del corrispettivo l'art. 2, comma 4 del Decreto stabilisce che l'imposta diviene esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella misura risultante dalla proporzione fra la somma incassata e il corrispettivo complessivo dell'operazione.

ANNOTAZIONI IN FATTURA

L'art. 1, comma 3 del Decreto obbliga i cedenti o prestatori che usufruiscono del differimento dell'esigibilità dell'imposta a farne espressa menzione nella fattura emessa, apponendo in essa uno specifico richiamo alla norma in questione. Tale obbligo discende dalla necessità di far conoscere al destinatario della fattura che è differito il suo diritto a detrarre l'imposta addebitata in via di rivalsa fino al momento del pagamento dell'imposta alla controparte. L'art. 7, D.L. 185/2008 specifica, peraltro, che, in mancanza della suddetta annotazione nella fattura, l'imposta si considera ad esigibilità immediata, con la conseguente possibilità di detrarre l'iva anche prima del suo pagamento.

ESEMPIO DI FATTURA

Fattura n. 2 del 29 maggio 2009

Spett. le
Bianchi snc

Imponibile € 5.000,00

Iva 20% € 1.000,00

Totale fattura € 6.000,00

“Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 7, D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28/01/2009, n. 2”.